



ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Direzione generale
Direzione centrale rapporto assicurativo

Circolare n. 22

Roma, 29 luglio 2019

Al Dirigente generale vicario
Ai Responsabili di tutte le Strutture centrali e territoriali

e p.c. a: Organi istituzionali
Magistrato della Corte dei conti delegato all'esercizio del controllo
Organismo indipendente di valutazione della performance
Comitati consultivi provinciali

Oggetto

Rateazioni dei debiti per premi e accessori non iscritti a ruolo. Nuova disciplina approvata con determina presidenziale 23 luglio 2019, n. 227.

Quadro normativo

/// **Legge 7 dicembre 1989, n. 389:** "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, recante disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati". Articolo 2, comma 11.

/// **Legge 29 luglio 1996, n. 402:** "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318, recante disposizioni urgenti in materia previdenziale e di sostegno al reddito". Articolo 3, comma 4.

/// **Legge 23 dicembre 2000, n. 388:** "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)". Articolo 116, commi 15, 16 e 17.

/// **Circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 25 maggio 2000, n. 31:** "Snellimento della fase istruttoria inerente al procedimento di autorizzazione ministeriale di rateizzazione a 36 mesi, per debiti contributivi, premi ed accessori di legge dovuti dagli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, ai sensi dell'art. 2, comma 11, della legge 7.12.1989, n. 389".

‖ **Circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 9 aprile 2001, n. 41:** "Determinazione dei criteri in materia di autorizzazione ministeriale al pagamento rateale dei debiti per contributi, premi ed accessori di legge, di cui all'articolo 2, comma 11, della legge n. 389 del 1989".

‖ **Decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 e successive modifiche:** "Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337". Articolo 26 come modificato dall'articolo 36, comma 2 ter, della legge 28 febbraio 2008, n. 31 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248.

‖ **Determina del Presidente dell'Inail 23 luglio 2019, n. 227:** "Disciplina delle rateazioni dei debiti per premi ed accessori".

Premessa

Con la determina del Presidente dell'Inail 23 luglio 2019, n. 227, che si allega, è stata modificata la disciplina delle rateazioni fino a 24 rate dei debiti contributivi per premi e accessori non iscritti a ruolo, concesse dall'Inail ai sensi dell'articolo 2, comma 11, della legge 7 dicembre 1989, n. 389.

La nuova disciplina semplifica le condizioni per la concessione del beneficio della rateazione su istanza del debitore, eliminando l'obbligo del versamento dell'acconto o rata provvisoria contestualmente all'istanza, e regola in modo puntuale e dettagliato il procedimento di concessione, di revoca e di annullamento della rateazione concessa, anche in considerazione dell'esigenza di supportare tali procedimenti con un apposito servizio *online* e con una specifica applicazione interna di gestione.

La rateazione rappresenta, infatti, lo strumento per consentire al debitore in temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica di regolarizzare la propria situazione contributiva.

In considerazione della specificità dell'autoliquidazione annuale dei premi assicurativi è stata mantenuta la possibilità di rateizzare anche i debiti correnti, per i quali non è ancora scaduto il termine di pagamento.

Debiti oggetto di rateazione

L'Inail può concedere rateazioni fino a un massimo di 24 rate mensili, ai sensi dell'articolo 2, comma 11, della legge 7 dicembre 1989, n. 389¹.

La rateazione riguarda i debiti per premi e accessori, dovuti a titolo di omissione o di evasione, purché non iscritti a ruolo, infatti, per le somme iscritte a ruolo ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 la titolarità del potere di

¹ Decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 "Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati", articolo 2, comma 11:

Il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi e accessori di legge, dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, ove previsto dalle disposizioni vigenti, può essere consentito dal comitato esecutivo, ovvero, per delega di quest'ultimo, e per casi straordinari e periodi limitati, e in relazione a rateazioni non superiori a dodici mesi, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dai comitati regionali, in quanto previsti dall'ordinamento degli enti medesimi. Le rateazioni superiori a dodici mesi sono disposte con provvedimento motivato e sono comunicate trimestralmente ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, secondo modalità stabilite, con apposito decreto, dai Ministri medesimi. Non sono consentite per ciascun debito, complessivamente, rateazioni superiori a ventiquattro mesi; in casi eccezionali, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere consentite rateazioni fino a trentasei mesi.

concedere la dilazione del pagamento dal 1° marzo 2008² spetta agli agenti della riscossione, ai sensi dell'articolo 26 del medesimo decreto³.

Può essere rateizzato sia il pagamento dei debiti contributivi scaduti, sia il pagamento dei debiti contributivi correnti per i quali non è ancora scaduto il termine di pagamento. In questo ultimo caso l'istanza di rateazione deve essere presentata prima della scadenza dell'ultimo giorno utile per il pagamento.

Possono essere rateizzati anche i debiti contributivi non iscritti a ruolo per i quali il datore di lavoro ha comunicato la facoltà di effettuare il pagamento in 4 rate ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e dell'articolo 55, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144⁴.

² Si rinvia alla circolare Inail 3 aprile 2008, n. 22 "Rateazione dei crediti iscritti a ruolo e altre innovazioni normative in materia di riscossione coattiva".

³ Decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 "Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337", articolo 24:

1. *I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali non versati dal debitore nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici sono iscritti a ruolo, unitamente alle sanzioni ed alle somme aggiuntive calcolate fino alla data di consegna del ruolo al concessionario, al netto dei pagamenti effettuati spontaneamente dal debitore.*

2. *L'ente ha facoltà di richiedere il pagamento mediante avviso bonario al debitore. L'iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il debitore provvede a pagare le somme dovute entro trenta giorni dalla data di ricezione del predetto avviso. Se, a seguito della ricezione di tale avviso, il contribuente presenta domanda di rateazione, questa viene definita secondo la normativa in vigore e si procede all'iscrizione a ruolo delle rate dovute. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 25, l'iscrizione a ruolo è eseguita nei sei mesi successivi alla data prevista per il versamento.*

3. *Se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice.*

4. *In caso di gravame amministrativo contro l'accertamento effettuato dall'ufficio, l'iscrizione a ruolo è eseguita dopo la decisione del competente organo amministrativo e comunque entro i termini di decadenza previsti dall'articolo 25.*

5. *Contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore.*

6. *Il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile. Nel corso del giudizio di primo grado il giudice del lavoro può sospendere l'esecuzione del ruolo per gravi motivi.*

7. *Il ricorrente deve notificare il provvedimento di sospensione al concessionario.*

8. *Resta salvo quanto previsto dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462.*

Articolo 26:

1. *Le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, si applicano alle entrate iscritte a ruolo dalle amministrazioni statali, dalle agenzie istituite dallo Stato, dalle autorità amministrative indipendenti e dagli enti pubblici previdenziali, fermo restando quanto previsto dalle norme speciali in materia di rateizzazione delle pene pecuniarie di cui all'articolo 236, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.*

1-bis. *Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì alle restanti entrate iscritte a ruolo, salvo diversa determinazione dell'ente creditore, da comunicare all'agente della riscossione competente in ragione della sede legale dello stesso ente; tale determinazione produce effetti a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla ricezione della comunicazione da parte del competente agente della riscossione.*

2. *Le rate scadono l'ultimo giorno del mese.*

⁴ Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 "Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali", articolo 44, comma 3: *Il pagamento all'INAIL della rata di premio può, a richiesta del datore di lavoro, essere effettuato in quattro rate di uguale importo da versarsi alle scadenze del 20 febbraio, 31 maggio, 31 agosto e 30 novembre di ciascun anno cui la rata di premio si riferisce. Le somme afferenti le scadenze successive a quella del 20 febbraio di ciascun anno vanno maggiorate degli interessi ad un tasso pari al tasso medio di interesse dei titoli del debito pubblico dell'anno precedente da indicarsi da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il pagamento della regolazione del premio relativo al periodo assicurativo precedente va in ogni caso effettuato in un'unica soluzione, entro il 20 febbraio.*

Per quanto riguarda gli accessori dei premi, possono essere oggetto di rateazione i debiti per sanzioni civili ex articolo 116, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 nonché gli interessi ex articolo 116, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388⁵ e gli interessi per il pagamento in 4 rate del premio di autoliquidazione ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e dell'articolo 55, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

Si ricorda, infine, che l'articolo 2, comma 11, della legge 7 dicembre 1989, n. 389, ha previsto che in casi eccezionali il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può autorizzare la rateazione sino a 36 mesi dei debiti contributivi scaduti non iscritti a ruolo e che l'articolo 116, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388⁶ ha disposto che

Legge 17 maggio 1999, n. 144, "Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali", articolo 55, comma 5:

5. I termini di pagamento previsti dai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 44 del testo unico, come integrato dal comma 19, secondo periodo, dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono unificati al giorno 16 dei rispettivi mesi di scadenza. La rateizzazione di pagamento prevista dalle citate norme si applica anche alla regolazione del premio di cui al quinto comma dell'articolo 28 del testo unico. La presente disposizione si applica anche all'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA).

⁵ Legge 23 dicembre 2000, n. 388 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)", articolo 16, commi 8 e 9:

8. I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti: a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;

b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento; la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché' il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge.

9. Dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili nelle misure previste alle lettere a) e b) del comma 8 senza che si sia provveduto all'integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano interessi nella misura degli interessi di mora di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito all'articolo 14 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

⁶ Legge 23 dicembre 2000, n. 388 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)", articolo 116, comma 15 lettera a) e comma 17:

15. Fermo restando l'integrale pagamento dei contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali, i consigli di amministrazione degli enti impositori, sulla base di apposite direttive emanate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica fissano criteri e modalità per la riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 fino alla misura degli interessi legali, nei seguenti casi:

a) nei casi di mancato e ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede giurisdizionale o amministrativa in relazione alla particolare rilevanza delle incertezze interpretative che hanno dato luogo all'inadempimento e nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, derivanti da fatto doloso del terzo denunciato, entro il termine di cui all'articolo 124, primo comma, del codice penale, all'autorità giudiziaria;

17. Nei casi previsti dal comma 15, lettera a), il pagamento rateale di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, può essere consentito fino a sessanta mesi, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e sulla base dei criteri di eccezionalità ivi previsti.

nei casi previsti dal comma 15, lettera a) della medesima legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può autorizzare il pagamento rateale fino a 60 mesi sulla base dei criteri di eccezionalità ivi previsti.

Competenza a concedere, annullare e revocare le rateazioni

A seguito del Regolamento di Organizzazione adottato con determinazioni presidenziali 23 dicembre 2013, n. 332 e 30 luglio 2015, n. 297 e successive modificazioni la competenza in materia di rateazioni è articolata come segue.

1. I Direttori delle Direzioni territoriali sono competenti a:
 - a) concedere le rateazioni di pagamento dei debiti contributivi non iscritti a ruolo per importi fino a 258.000 euro e per un numero di rate non eccedente le 12 mensilità;
 - b) rigettare le istanze di rateazione che non soddisfano i criteri per l'ammissione;
 - c) dichiarare l'annullamento o la revoca delle rateazioni, comprese quelle concesse dal Direttore regionale;
 - d) esprimere il parere sulle istanze di rateazione per le quali è competente il Direttore regionale.
2. I Direttori delle Direzioni regionali e il Direttore della Direzione provinciale di Bolzano sono competenti a:
 - a) concedere le rateazioni di pagamento dei debiti contributivi non iscritti a ruolo per importi superiori a 258.000 euro;
 - b) concedere le rateazioni di pagamento dei debiti contributivi non iscritti a ruolo per un numero di rate eccedenti le 12 mensilità fino a 24 mensilità indipendentemente dall'importo del debito;
 - c) rigettare le domande di rateazione che non soddisfano i criteri per l'ammissione;
 - d) esprimere il parere sull'estensione della rateazione a 36 mesi e dare esecuzione all'autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
 - e) esprimere il parere sull'estensione della rateazione fino a 60 mesi e dare esecuzione al decreto di autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e finanze.
3. Il Direttore della Sede regionale di Aosta e il Direttore della Direzione provinciale di Trento sono competenti a:
 - a) concedere le rateazioni di pagamento dei debiti contributivi non iscritti a ruolo sia per importi fino a 258.000 euro e per un numero di rate non eccedente le 12 mensilità, sia per importi superiori a 258.000 euro nonché per un numero di rate eccedenti le 12 mensilità fino a 24 mensilità indipendentemente dall'importo del debito;
 - b) rigettare le istanze di rateazione che non soddisfano i criteri per l'ammissione;
 - c) dichiarare l'annullamento o la revoca delle rateazioni;
 - d) esprimere il parere sull'estensione della rateazione a 36 mesi e dare esecuzione all'autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
 - e) esprimere il parere sull'estensione della rateazione fino a 60 mesi e dare esecuzione al decreto di autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e finanze.

Presentazione dell'istanza di rateazione

Il debitore, identificato dal codice fiscale, che si trovi in temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica e che intenda regolarizzare la propria situazione nei confronti dell'Inail deve presentare un'apposita istanza utilizzando il servizio telematico "Istanza di rateazione" disponibile sul sito www.inail.it.

L'istanza di rateazione può essere presentata anche da un intermediario in possesso di delega dall'interessato, come per gli altri servizi *online*.

Nell'istanza deve essere indicato l'importo da rateizzare e il numero delle rate mensili uguali e consecutive con cui si intende pagare il debito, specificando se tale importo si riferisce a debiti scaduti o correnti. La Struttura territoriale dell'Inail, competente in base alla sede legale del codice ditta di cui è titolare il debitore, provvede a elaborare il piano di ammortamento in base all'importo dei debiti e alle rate indicati nell'istanza.

L'istanza può essere accolta a condizione che l'importo della singola rata comprensiva di interessi non sia inferiore a 150,00 euro.

È quindi fondamentale la completa e puntuale conoscenza da parte del debitore della propria situazione contributiva nonché la consapevolezza della piena sostenibilità del piano di ammortamento che sarà emesso qualora l'istanza sia accolta.

È stata pertanto prevista un'apposita funzione di simulazione del piano di ammortamento a disposizione delle Strutture territoriali dell'Inail che consente di fornire agli interessati, prima della presentazione dell'istanza, tutte le informazioni necessarie in merito alla possibile rateazione dei debiti scaduti e correnti.

Nell'istanza, infatti, devono essere indicati tutti i debiti scaduti non iscritti a ruolo per premi e accessori.

Se l'istanza riguarda debiti correnti, devono essere indicati tutti i debiti per i quali non è ancora scaduto il termine di pagamento. In questo ultimo caso l'istanza di rateazione deve essere presentata prima della scadenza dell'ultimo giorno utile per il pagamento e potrà essere accolta a condizione che non risultino altri debiti scaduti.

È inoltre previsto che nell'istanza il debitore riconosca in modo esplicito e incondizionato il debito per premi ed eventuali accessori di cui chiede la rateazione, fatto salvo il diritto dell'Inail a ulteriori addebiti per errori ed eventuali omissioni.

È previsto altresì che il debitore rinunci a tutte le eccezioni che possono influire sull'esistenza e azionabilità del credito dell'Inail, nonché agli eventuali giudizi di opposizione proposti in sede civile.

L'istanza di rateazione viene valutata sulla base delle informazioni registrate negli archivi informatici dell'Inail e non è suscettibile di modifica dopo il suo invio da parte del debitore.

Può essere presentata istanza di rateazione anche per gli stessi debiti non iscritti a ruolo già oggetto di una precedente istanza qualora non sia stato emesso il piano di ammortamento, a seguito di rigetto per carenza di uno dei requisiti previsti per l'accoglimento.

Condizioni per la concessione della rateazione

La nuova disciplina stabilisce che l'istanza di rateazione può essere accolta a condizione che:

- a. per i debiti scaduti, sia richiesta la rateazione di tutti i debiti per premi e accessori accertati alla data dell'istanza per i quali è scaduto il termine di pagamento;

- b. per i debiti correnti, sia richiesta la rateazione di tutti i debiti per premi e accessori accertati alla data dell'istanza per i quali non è scaduto il termine di pagamento, a condizione che non risultino altri debiti scaduti. Se tra i premi per i quali non è scaduto il termine di pagamento sono comprese le rate di cui all'articolo 44, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e all'articolo 55, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, l'istanza di rateazione può essere accolta a condizione che tutte le rate non scadute siano incluse nell'istanza stessa;
- c. non vi sia più di una rateazione in corso concessa ai sensi dell'articolo 2, comma 11, della legge 7 dicembre 1989, n. 389. Tale norma, infatti, stabilisce che le rateazioni possono essere concesse in casi straordinari e per periodi limitati;
- d. non sia stato emesso nei confronti del debitore un provvedimento di revoca della rateazione nel biennio precedente a quello di presentazione dell'istanza;
- e. l'importo della singola rata comprensiva di interessi non sia inferiore a 150,00 euro;
- f. il debitore dichiari di trovarsi in temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica;
- g. il debitore riconosca in modo esplicito e incondizionato il debito per premi e eventuali accessori di cui chiede la rateazione, fatto salvo il diritto dell'Inail a ulteriori addebiti per errori ed eventuali omissioni;
- h. il debitore rinunci a tutte le eccezioni che possono influire sull'esistenza e azionabilità del credito dell'Inail, nonché agli eventuali giudizi di opposizione proposti in sede civile.

I provvedimenti adottati sono definitivi e contro gli stessi non è ammesso il ricorso a altro organo dell'Inail.

Definizione dell'istanza di rateazione ed emissione del piano di ammortamento

L'istanza di rateazione viene definita sulla base dei criteri suindicati con provvedimento motivato, che può essere di accoglimento o di rigetto. In caso di accoglimento la rateazione ha effetto con il pagamento della prima rata entro il termine stabilito dall'Inail, comunicato con il piano di ammortamento che è parte integrante del provvedimento stesso.

Il debitore nell'istanza di rateazione si impegna a effettuare puntualmente in caso di accoglimento sia il versamento delle quote mensili di ammortamento che degli altri pagamenti correnti.

Il debitore prende altresì atto che la concessione della rateazione non determina novazione dell'obbligazione originaria e, di conseguenza, il credito dell'Inail conserva i privilegi di legge.

Il versamento della prima delle rate accordate deve essere effettuato entro la data indicata nel piano di ammortamento. Il debitore deve effettuare il versamento delle rate successive alla prima entro le date indicate nel piano di ammortamento.

Il piano di ammortamento a rate costanti è pari al numero delle rate accordate e le rate successive alla prima hanno scadenza mensile a 30 giorni dalla data di scadenza della prima rata.

Le scadenze delle rate indicate nel piano di ammortamento sono posticipate al giorno seguente non festivo, in applicazione dell'articolo 2963 del codice civile⁷, nel caso in cui cadano di domenica o di giorno festivo.

Il procedimento amministrativo di concessione della rateazione si conclude entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza ed è articolato come segue:

- 1) il provvedimento di concessione della rateazione comprensivo del piano di ammortamento è emesso entro 10 giorni dalla presentazione dell'istanza;
- 2) il pagamento della prima rata, la cui scadenza è indicata nel piano di ammortamento, è fissato al quindicesimo giorno dalla presentazione dell'istanza.

Tali termini sono allineati alla normativa vigente in materia di Durc *online*, infatti l'articolo 4 del decreto ministeriale 30 gennaio 2015⁸, prevede che l'interessato possa regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni dalla notifica dell'invito previsto dal comma 1 del medesimo articolo (che deve riportare l'indicazione analitica delle cause di irregolarità rilevate) e l'articolo 3, comma 2, lettera a)⁹ dello stesso decreto stabilisce che la regolarità sussiste comunque in caso di rateizzazioni concesse.

Il debitore può comunque chiedere alla Sede di fissare la scadenza della prima rata tra l'undicesimo e il quindicesimo giorno dalla data di presentazione dell'istanza.

Qualora la prima rata abbia scadenza successiva a 15 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, il versamento da effettuare sarà pari al valore delle rate già scadute in relazione alle mensilità trascorse.

Il pagamento in forma rateale comporta l'applicazione di un tasso di interesse pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principale dell'eurosistema, fissato dalla Banca centrale europea, vigente alla data di presentazione dell'istanza di rateazione, maggiorato di 6 punti, in base all'articolo 3,

⁷ Articolo 2963 codice civile:

I termini di prescrizione contemplati dal presente codice e dalle altre leggi si computano secondo il calendario comune.

Non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine e la prescrizione si verifica con lo spirare dell'ultimo istante del giorno finale.

Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

La prescrizione a mesi si verifica nel mese di scadenza e nel giorno di questo corrispondente al giorno del mese iniziale.

Se nel mese di scadenza manca tale giorno, il termine si compie con l'ultimo giorno dello stesso mese.

⁸ Decreto del Ministro del lavoro delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 30 gennaio 2015 "Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)", articolo 4:

1. Qualora non sia possibile attestare la regolarità contributiva in tempo reale e fatte salve le ipotesi di esclusione di cui all'art. 9, l'INPS, l'Inail e le Casse edili trasmettono tramite Pec, all'interessato o al soggetto da esso delegato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, l'invito a regolarizzare con indicazione analitica delle cause di irregolarità rilevate da ciascuno degli Enti tenuti al controllo.

2. L'interessato, avvalendosi delle procedure in uso presso ciascun Ente, può regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni dalla notifica dell'invito di cui al comma 1. L'invito a regolarizzare impedisce ulteriori verifiche e ha effetto per tutte le interrogazioni intervenute durante il predetto termine di 15 giorni e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni dall'interrogazione che lo ha originato.

3. La regolarizzazione entro il termine di 15 giorni genera il Documento in formato «pdf» di cui all'art. 7.

4. Decorso inutilmente il termine di 15 giorni di cui al comma 2 la risultanza negativa della verifica è comunicata ai soggetti che hanno effettuato l'interrogazione con indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità.

⁹ Articolo 3, comma 2, lettera a):

2. La regolarità sussiste comunque in caso di:

a) rateizzazioni concesse dall'INPS, dall'INAIL o dalle Casse edili ovvero dagli Agenti della riscossione sulla base delle disposizioni di legge e dei rispettivi regolamenti; (...).

comma 4, del decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 1996, n. 402¹⁰.

I versamenti mensili delle rate sono accettati a titolo di acconti sul debito rateizzato, senza pregiudizio di ogni atto o azione che l'Inail ritenga eventualmente opportuno iniziare, in qualsiasi momento, per il recupero del credito residuo.

I versamenti sono imputati agli interessi e al capitale in base al criterio del periodo assicurativo più remoto, al fine di tutelare il diritto di credito dell'Inail meno garantito.

Qualora il debitore ottenga ai sensi dell'articolo 116, commi 15 e 16 della legge 23 dicembre 2000, n. 388¹¹ la riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 del medesimo

¹⁰ Decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1996, n. 402 "Disposizioni urgenti in materia previdenziale e di sostegno al reddito", articolo 3, comma 4:

4. *A decorrere dal 1° luglio 1996, è determinata in sei punti la maggiorazione di cui all'articolo 13, primo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni e integrazioni.*

Decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537 "Contenimento della spesa previdenziale e adeguamento delle contribuzioni", articolo 13 "Regolamentazione rateale dei debiti per contributi ed accessori", comma 1:

L'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria è pari al tasso degli interessi attivi previsti dagli accordi interbancari per i casi di più favorevole trattamento, maggiorato di cinque punti, e sarà determinato con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con effetto dalla data di emanazione del decreto stesso.

Il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 "Disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433", articolo 2, comma 1, ha poi disposto che:

1. *A decorrere dal 1° gennaio 1999 e per un periodo massimo di cinque anni la Banca d'Italia determina periodicamente un tasso la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto (tasso ufficiale di sconto), di cui all'articolo 1 della legge 7 febbraio 1992, n. 82, al fine dell'applicazione agli strumenti giuridici che vi facciano rinvio quale parametro di riferimento. Detto tasso è inizialmente determinato nella misura dell'ultimo tasso di sconto e successivamente modificato dal Governatore della Banca d'Italia, con proprio provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, tenendo conto delle variazioni riguardanti lo strumento monetario adottato dalla Banca Centrale Europea che la Banca d'Italia considererà più comparabile al tasso ufficiale di sconto in termini di funzione, di frequenza, di variazioni e tipo di effetto.*

La legge 23 dicembre 1998, n. 448 "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo", articolo 14 "Regolamentazione rateale di debiti per contributi ed accessori" ha successivamente disposto che:

1. *Ferme restando le maggiorazioni previste in materia di regolamentazione rateale dei debiti contributivi previdenziali e assistenziali e di sanzioni in caso di ritardato o omesso versamento degli stessi, con effetto dal 1 gennaio 1999, per la determinazione del tasso di interesse di differimento e di dilazione di cui all'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni, è preso a base il tasso ufficiale di sconto.*

Infine il decreto del Ragioniere generale dello Stato 26 settembre 2005 "Rideterminazione del tasso di interesse da applicare ai tesoriери e cassieri degli enti e organismi pubblici sottoposti al regime di tesoreria unica" ha stabilito che "Le parole "tasso ufficiale di sconto" citate nel secondo comma dell'art. 6 del decreto del Ministro del tesoro del 5 novembre 1984 e nel primo comma dell'art. 4 del decreto del Ministro del Tesoro del 22 novembre 1985 e le parole "tasso ufficiale di riferimento" citate nel primo comma dell'art. 3 del predetto decreto del 22 novembre 1985, come modificato dall'art. 1, comma 2, del decreto del Ragioniere generale dello Stato dell'11 dicembre 2001, sono sostituite dalle parole "tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principale dell'Eurosistema, fissato dalla Banca Centrale europea".

¹¹ Legge 23 dicembre 2000, n. 388 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)", articolo 116, commi 8, 15 e 16:

8. *I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti:*
a) *nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;*

articolo¹², l'Inail provvederà al relativo conguaglio sull'importo del debito residuo oggetto di rateazione o al rimborso in caso di intervenuto pagamento della stessa.

È facoltà del debitore estinguere in ogni momento la rateazione, versando integralmente in unica soluzione l'intero debito residuo.

Annullamento del piano di ammortamento

L'omesso o parziale pagamento della prima rata determina l'annullamento della rateazione concessa e del piano di ammortamento. L'annullamento viene comunicato al debitore con apposito provvedimento con il quale viene richiesto l'integrale pagamento dei debiti.

Tali debiti non possono essere oggetto di una nuova istanza di rateazione e le somme dovute devono essere iscritte a ruolo con immediatezza dalla Struttura territoriale dell'Inail competente, attraverso l'apposita applicazione che consente alle Sedi di attivare autonomamente l'iscrizione stessa, senza attendere l'elaborazione centralizzata alle scadenze previste dal piano recupero crediti annuale.

b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento; la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché' il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge.

15. Fermo restando l'integrale pagamento dei contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali, i consigli di amministrazione degli enti impositori, sulla base di apposite direttive emanate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica fissano criteri e modalità per la riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 fino alla misura degli interessi legali, nei seguenti casi:

a) nei casi di mancato e ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede giurisdizionale o amministrativa in relazione alla particolare rilevanza delle incertezze interpretative che hanno dato luogo alla inadempienza e nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, derivanti da fatto doloso del terzo denunciato, entro il termine di cui all'articolo 124, primo comma, del codice penale, all'autorità giudiziaria;

b) per le aziende in crisi per le quali siano stati adottati i provvedimenti previsti dalla legge 12 agosto 1977, n. 675, dalla legge 5 dicembre 1978, n. 787, dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, e comunque in tutti i casi di crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale che presentino particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale e alla situazione produttiva del settore, comprovati dalla Direzione provinciale del lavoro - Servizio ispezione del lavoro territorialmente competente, e, comunque, per periodi contributivi non superiori a quelli stabiliti dall'articolo 1, commi 3 e 5, della citata legge n. 223 del 1991, con riferimento alla concessione per i casi di crisi aziendali, di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale.

16. In attesa della fissazione da parte dei medesimi consigli di amministrazione dei criteri e delle modalità di riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 per i casi di cui alle lettere a) e b) del comma 15, resta fermo quanto stabilito dall'articolo 3, commi da 1 a 3, del decreto-legge 29 marzo 1991 n. 103, convertito con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1997, n. 166 e successive modificazioni. Resta altresì fermo quanto stabilito dall'articolo 1, commi 220 e 2121, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 rispettivamente nelle ipotesi di procedure concorsuali e nei casi di omesso o ritardato pagamento dei contributi o premi da parte di enti non economici e di enti, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro.

¹² Si rinvia alla circolare Inail 19 dicembre 2003, n. 73 "Sistema sanzionatorio: riduzione delle sanzioni civili. Applicazione".

Qualora il pagamento non risulti acquisito in archivio, prima di emettere il provvedimento di annullamento è opportuno che le Sedi, nell'ambito dei controlli di correntezza dei versamenti delle rate accordate, verifichino l'effettivo mancato pagamento della prima rata.

Si sottolinea che la rateazione è efficace solo se il debitore ha pagato l'intero importo richiesto a titolo di prima rata entro il termine comunicato con il piano di ammortamento, infatti attraverso l'effettuazione di tale versamento il debitore accetta il piano di ammortamento che gli è stato comunicato.

Revoca della rateazione

L'omesso pagamento anche di una sola delle rate successive alla prima comporta la revoca della rateazione con effetto dalla data di adozione del relativo provvedimento, con il quale viene chiesto l'integrale pagamento del debito residuo.

Tale comportamento costituisce, infatti, una violazione degli impegni assunti dal debitore con la presentazione della istanza di rateazione.

Il parziale pagamento anche di una sola delle rate successive alla prima determina la revoca della rateazione con effetto dalla data di adozione del relativo provvedimento se il debitore non provvede a regolarizzare la situazione versando immediatamente la differenza.

A tal fine è stata prevista un'apposita evidenza nell'applicazione interna di gestione delle rateazioni per la tempestiva individuazione dei casi in discorso.

Anche in caso di revoca, la struttura territoriale dell'Inail competente deve provvedere con immediatezza all'iscrizione a ruolo delle somme dovute attraverso l'apposita applicazione.

Infine, il mantenimento del pagamento in forma rateale dei debiti perfezionatosi con il versamento della prima rata, nei termini indicati al punto 12 dell'allegato 1 alla determina presidenziale, è subordinato alla condizione che, nel corso della rateazione o delle due rateazioni concesse, non si determinino ulteriori debiti.

Il debitore è tenuto, infatti, a pagare i premi alle scadenze fissate dall'Inail ex articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e la concessione delle rateazioni è diretta, attraverso la rimessione nei termini per i versamenti, a far recuperare al debitore la regolarità contributiva.

Qualora siano state accordate al medesimo debitore due rateazioni, questi deve rispettare le scadenze di pagamento previste da entrambi i piani di ammortamento.

La revoca di uno dei due piani di ammortamento per omesso o parziale pagamento delle rate successive alla prima, comporta la revoca anche della seconda rateazione accordata indipendentemente dal rispetto delle scadenze fissate, in quanto il debitore non è più in possesso della regolarità contributiva che è condizione per il mantenimento della rateazione stessa.

Infine, si sottolinea l'importanza che i provvedimenti di revoca siano adottati puntualmente e tempestivamente, anche in relazione alle istruttorie per la regolarità contributiva.

Rateazioni fino a 36 mesi e fino a 60 mesi in casi eccezionali oggetto di autorizzazione ministeriale

L'articolo 2, comma 11, della legge 7 dicembre 1989, n. 389, ha previsto che in casi eccezionali il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può autorizzare la rateazione sino a 36 mesi dei debiti contributivi scaduti non iscritti a ruolo.

L'articolo 116, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ha disposto poi che nei casi previsti dal comma 15, lettera a) della medesima legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può autorizzare il pagamento rateale fino a 60 mesi sulla base dei criteri di eccezionalità ivi previsti.

Per queste rateazioni, la normativa di riferimento è costituita dal combinato disposto delle suddette norme e dalle circolari ministeriali 25 maggio 2000 n. 31 e 9 aprile 2001 n. 41, che ne regolano la fase attuativa.

In considerazione dell'eccezionalità e tassatività dei casi ammessi, è previsto uno specifico *iter* istruttorio a cura delle Strutture territoriali competenti, finalizzato a verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni in presenza delle quali il competente organo ministeriale può autorizzare il pagamento rateale fino a 36 o 60 mesi.

Con la circolare del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25 maggio 2000, n. 31¹³ è stata definita la fase istruttoria inerente il procedimento di autorizzazione ministeriale.

Allo scopo di accelerare l'*iter* procedurale con particolare riferimento alla fase afferente agli accertamenti istruttori sulle condizioni di ammissibilità delle rateazioni in questione il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha previsto che gli Enti devono trasmettere, unitamente alle domande di rateazione delle aziende interessate, una dettagliata e completa relazione attestante:

- l'importo del debito contributivo e il periodo cui lo stesso si riferisce;
- le cause che hanno determinato l'omissione contributiva, quali, per esempio, il mancato incasso di notevoli crediti maturati nei confronti di enti pubblici, calamità naturali, fatti dolosi del terzo accertati giudizialmente;
- la situazione finanziaria dell'azienda da cui si desume la solvibilità del credito;
- la specificazione che la concessione della dilazione, oltre a costituire la possibile alternativa per il recupero del credito, contribuisca in modo significativo, a favorire, sia il riassetto finanziario ed economico dell'azienda, che il mantenimento dei livelli occupazionali;
- il tipo di garanzie presentate a tutela del credito;¹⁴
- il puntuale versamento delle rate provvisorie e dei contributi correnti.

Il riferimento alle rate provvisorie è da intendersi attualmente superato, a seguito della disciplina approvata con determina presidenziale 23 luglio 2019, n. 227, che non prevede più il pagamento dell'acconto ovvero della rata provvisoria contestualmente alla presentazione dell'istanza di rateazione e il pagamento delle rate provvisorie successive fino all'emissione del provvedimento di concessione.

I criteri in materia di autorizzazione ministeriale sono stati determinati con la circolare 9 aprile 2001, n. 41¹⁵ del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di cui si riporta di seguito il testo.

¹³ Con oggetto "Snellimento della fase istruttoria inerente al procedimento di autorizzazione ministeriale di rateizzazione a 36 mesi, per debiti contributivi, premi ed accessori di legge dovuti dagli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, ai sensi dell'art. 2, comma 11, della legge 7.12.1989, n. 389" trasmessa alle Strutture territoriali con nota pari oggetto della Direzione centrale rischi 8 giugno 2000.

¹⁴ Si rinvia alla circolare Inail 30 settembre 2008, n. 60 "Rateazione dei crediti contributivi. Criteri per la prestazione della garanzia fideiussoria" e alla delibera Presidente-Commissario straordinario 18 settembre 2008, n. 6 "Rateazione dei crediti contributivi. Criteri per la prestazione della garanzia fideiussoria".

¹⁵ Con oggetto "Determinazione dei criteri in materia di autorizzazione ministeriale al pagamento rateale dei debiti per contributi, premi ed accessori di legge, di cui all'articolo 2, comma 11, della legge n. 389 del 1989" trasmessa alle Strutture territoriali con nota pari oggetto della Direzione centrale rischi 3 luglio 2001.

L'autorizzazione, da parte degli organi di gestione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il pagamento rateale sino a 36 mesi dei debiti per contributi, premi e accessori di legge dovuti agli enti pubblici previdenziali, può essere concessa allorché il mancato o ritardato pagamento di contributi o premi sia riconducibile a una delle seguenti cause:

- a) calamità naturali;
- b) procedure concorsuali;
- c) carenza temporanea di liquidità finanziaria derivante da ritardato introito di crediti maturati nei confronti di amministrazioni dello Stato o di enti pubblici, derivanti da obblighi contrattuali, ovvero da ritardata erogazione di contributi e finanziamenti pubblici previsti da legge o convenzione;
- d) ricorrenza di uno stato di crisi aziendale dovuto a contrazione o sospensione dell'attività produttiva per eventi transitori, non imputabili all'azienda, di situazioni temporanee di mercato, di crisi economiche settoriali e locali, ovvero di un processo di riorganizzazione, ristrutturazione e riconversione aziendale.

La predetta autorizzazione ministeriale al pagamento rateale sino a 36 mesi può, altresì, essere concessa:

- 1) in caso trasmissione agli eredi dei debiti contributivi;
- 2) in presenza di una carenza temporanea di liquidità finanziaria connessa a difficoltà economico-sociali territoriali o settoriali;
- 3) in occasione di contestuali richieste di pagamento di contributi dovuti a vario titolo (condono, recupero contributi sospesi a seguito di ordinanze connesse al verificarsi di calamità naturali, contributi correnti), aventi scadenze concomitanti;
- 4) per debiti contributivi di importo complessivo non inferiore a 5.165,00 euro (lire 10 milioni), avuto riguardo alla precaria situazione reddituale del debitore, risultante da documentazione fiscale.

Relativamente a quanto previsto dall'articolo 116, comma 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la rateizzazione sino a 60 mesi può essere concessa con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, allorché il mancato o ritardato pagamento dei contributi o premi sia riconducibile a una delle seguenti cause:

- a) oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giurisdizionale o amministrativa. In particolare, si specifica che l'ammissione al beneficio è circoscritta allorché dette incertezze traggano origine da contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative, dalla novità o complessità della fattispecie, da obiettive difficoltà di interpretazione delle norme di settore, da cui sia derivato un obiettivo inesatto convincimento circa la sussistenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto, in via definitiva, in sede giurisdizionale o amministrativa.

Conseguentemente, devono ritenersi escluse, a titolo esemplificativo, le ipotesi in cui sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo si sia formato un orientamento giurisprudenziale o amministrativo consolidato, nonché quelle in cui si faccia valere una non verosimile interpretazione delle norme;

- b) fatto doloso del terzo denunciato all'autorità giudiziaria entro il termine di cui all'articolo 124, primo comma, del codice penale¹⁶, e sempreché l'interessato esibisca certificazione dell'autorità giudiziaria attestante che presso la stessa è pendente il relativo procedimento promosso a seguito della denuncia.

Il debitore che intenda chiedere la rateazione per un numero di rate eccedenti le 24 mensilità deve presentare l'istanza, anche tramite un intermediario in possesso di delega dall'interessato, utilizzando il servizio telematico "Istanza rateazione" disponibile sul sito www.inail.it, allegando obbligatoriamente, in formato pdf, la documentazione relativa alle motivazioni addotte a fondamento dell'istanza stessa nonché la garanzia fideiussoria prestata.

In particolare deve essere allegata la documentazione probante circa le cause che hanno determinato l'omissione contributiva indicate nella circolare ministeriale 9 aprile 2001, n. 41, vale a dire per le calamità naturali¹⁷ le ordinanze emesse dalle autorità competenti di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1¹⁸, per le procedure concorsuali i relativi atti emessi dagli organi competenti, per le situazioni di crisi previste al punto d) nonché ai punti 1-4 della circolare ministeriale la specifica documentazione di cui il debitore deve essere necessariamente in possesso.

È opportuno che la documentazione in questione sia concordata con la Sede competente, al fine di evitare la presentazione di istanze incomplete che non potranno che essere rigettate.

La Sede, ricevuta l'istanza di rateazione, deve effettuare una puntuale e attenta istruttoria, verificando che la documentazione prodotta sia completa e che le motivazioni del mancato o ritardato pagamento dei premi siano riconducibili a una delle cause tassative stabilite nella citata circolare ministeriale, che definisce puntualmente i casi eccezionali per i quali può essere concesso il prolungamento della rateazione stessa.

Qualora la Sede verifichi che la documentazione è carente o che le motivazioni addotte non rimandano ai criteri di eccezionalità previsti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, deve istruire una pratica di reiezione, alla quale deve essere obbligatoriamente allegato il parere negativo motivato a firma del Direttore della Direzione territoriale. La pratica deve essere inoltrata alla Direzione regionale (o alla Direzione provinciale di Bolzano per i casi di sua competenza) per l'adozione del relativo provvedimento di reiezione a firma del Direttore della Direzione regionale (o della Direzione provinciale di Bolzano).

Nel caso in cui la documentazione pervenuta sia completa e le motivazioni del mancato o ritardato pagamento dei contributi o premi siano riconducibili a una delle cause tassative previste, la Sede deve inoltrare tramite Pec alla Direzione regionale (o alla Direzione provinciale di Bolzano per i casi di sua competenza) l'intero fascicolo corredato da una dettagliata e completa relazione a firma del Direttore della Direzione territoriale competente, attestante l'importo del debito contributivo e il periodo cui lo stesso si

¹⁶ Articolo 124, codice penale:

Salvo che la legge disponga altrimenti, il diritto di querela non può essere esercitato, decorsi tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato.

Il diritto di querela non può essere esercitato se vi è stata rinuncia espressa o tacita da parte di colui al quale ne spetta l'esercizio.

Vi è rinuncia tacita, quando chi ha facoltà di proporre querela ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di querelarsi.

La rinuncia si estende di diritto a tutti coloro che hanno commesso il reato.

¹⁷ Per le quali evidentemente non risulti disposta da una norma di legge la sospensione dei versamenti relativi ai premi assicurativi e il recupero rateale agevolato senza applicazione di sanzioni e interessi, come previsto per le ultime calamità naturali.

¹⁸ Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Raccolta 2018) "Codice della protezione civile".

riferisce, le cause che hanno determinato l'omissione contributiva, la situazione finanziaria dell'azienda da cui si desume la solvibilità del credito, la specificazione che la concessione della rateazione sino a 36 mesi, oltre a costituire possibile alternativa per il recupero del credito, contribuisce, in modo significativo, a favorire sia il riassetto finanziario ed economico dell'azienda che il mantenimento dei livelli occupazionali, il tipo di garanzie prestate a tutela del credito e il puntuale versamento dei premi assicurativi correnti.

La Direzione regionale (o la Direzione provinciale di Bolzano) esaminata la documentazione ricevuta, se ritiene che la relazione sia sufficientemente dettagliata e completa, ovvero dopo averla integrata se necessario, e che sussistano le condizioni per la concessione della rateazione sino a 36 mesi, sottopone la pratica al Direttore per la sottoscrizione del parere favorevole.

L'istanza di rateazione, completa della documentazione fornita dal debitore e della relazione sottoscritta con parere favorevole dal Direttore della Direzione regionale, deve essere inoltrata tramite Pec al competente ufficio della Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Ricevuta l'autorizzazione ministeriale¹⁹ che le sarà inoltrata dalla Direzione regionale, la Sede deve istruire la pratica di concessione alla quale deve essere allegata l'autorizzazione stessa.

Per la Sede regionale di Aosta e la Direzione provinciale di Trento gli adempimenti sopra descritti sono riferiti ai rispettivi Direttori.

Si sottolinea che nell'ambito del procedimento di autorizzazione in discorso le competenti Strutture territoriali dell'Inail sono tenute a valutare la presenza delle condizioni per la concessione delle rateazioni fino a 36 mesi e fino a 60 mesi.

Ulteriori indicazioni operative per le Strutture territoriali dell'Inail

La disciplina in tema di rateazione si applica ai debiti per premi assicurativi e accessori riferiti a tutte le gestioni (Industria, Navigazione e Medici RX).

Per quanto riguarda la gestione Navigazione, la disciplina in tema di rateazioni dettata dalla circolare 14 gennaio 1991, n. 6 e dalla circolare 23 luglio 2004, n. 44 era stata già estesa ai debiti per premi e accessori degli armatori²⁰, a seguito della soppressione dell'Ipsema e del trasferimento delle relative funzioni all'Inail disposto dall'articolo 7, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Per quanto riguarda le agenzie per il lavoro che assicurano i lavoratori in somministrazione, si specifica che le rateazioni dei debiti contributivi delle società di somministrazione devono essere gestite in *GRA web*, inserendo in questo archivio i titoli manuali relativi ai debiti per premi e accessori.

¹⁹ Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 2010, n. 275 pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 7.3.2011 n.54 recante "Attuazione dell'articolo 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di durata non superiore ai novanta giorni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali" prevede nella Tabella A tra i procedimenti di competenza della Direzione generale per le politiche previdenziali con termine di 90 giorni il procedimento 70 "Autorizzazione al pagamento rateale fino a 36 mesi dei debiti per contributi ed accessori di legge dovuti all'INPS". Il termine massimo di conclusione di 90 giorni ivi indicato si applica evidentemente anche alle autorizzazioni fino a 36 mesi dei debiti per premi assicurativi e accessori dovuti all'Inail.

²⁰ Nota prot. DCSI/3035/11 dell'11 luglio 2011 con oggetto "Richieste di rateizzazione premi e contributi, dell'allora Direzione centrale servizi istituzionali ex Ipsema.

Sul punto si fa riserva di istruzioni operative interne, con apposita nota che sarà trasmessa alle Strutture territoriali.

Applicazione della nuova disciplina e abrogazione delle precedenti disposizioni

L'allegato 1 alla determina presidenziale stabilisce al punto 22 che sono abrogate le precedenti disposizioni emanate dall'Istituto in materia di disciplina delle rateazioni dei debiti per premi e accessori. Stabilisce inoltre che la nuova disciplina entra in vigore dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale della relativa circolare applicativa e che si applica alle istanze di rateazione presentate successivamente alla predetta data di pubblicazione.

Pertanto la disciplina suddetta si applica alle istanze di rateazione presentate successivamente alla data di pubblicazione della presente circolare.

Contestualmente al rilascio della nuova applicazione di gestione delle rateazioni, per le istanze predette viene meno l'esigenza dei monitoraggi finora previsti.

Resta fermo che alle rateazioni in corso si applica la disciplina previgente stabilita dalla circolare 14 gennaio 1991, n. 6 e dalla circolare 23 luglio 2004, n. 44, integrate dalla circolare 30 settembre 2008, n. 60 per quanto riguarda l'eliminazione delle garanzie fideiussorie per le rateazioni dei crediti non iscritti a ruolo fino a 24 mesi.

Il Direttore generale
f.to Giuseppe Lucibello

Allegati: 1